

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile.

TRA

_____, _____ nella veste di Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile del Comune di Missanello, competente alla sottoscrizione dei contratti stipulati dal Comune di Missanello con sede in Via Bendini n. 2. P.IVA n. _____, ai sensi del co.3 dell'art.107 del D.Lgs.267/2000;

E

Il/la Dr./ Dr.ssa _____, nato/a a _____ (___) il _____, residente in Via _____ n. ___ di _____, C.F. _____, di seguito indicato come *professionista*,

PREMESSO:

1. Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 16/03/2026, l'amministrazione Comunale ha demandato all'ufficio amministrativo l'individuazione di un assistente sociale, previa espletamento di specifica procedura comparativa;
2. Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile n. 114 del 20/03/2026 si è, tra l'altro, approvato specifico schema di avviso pubblico finalizzato all'acquisizione e comparazione dei curricula dei professionisti interessati;
3. Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile n. ___ del ___ si è, tra l'altro, approvata la graduatoria derivante dalla valutazione dei curricula pervenuti, secondo le indicazioni di cui all'avviso pubblico;

TUTTO CIO' PREMESSO; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune affida l'incarico professionale per prestazione di lavoro autonomo che avrà i seguenti contenuti:

Il professionista incaricato dovrà garantire agli utenti tutti i servizi sociali, di propria competenza, rientranti nell'Area Minori, Anziani, Handicap, Giovanile e Tossicodipendenza, Immigrati e Igiene Mentale, oltre ai servizi previsti nel vigente Piano regionale socio assistenziale e dal Piano Sociale di Zona. In particolare dovrà:

- ✚ intervenire sulle manifestazioni precoci di disagio segnalate dalla rete locale di responsabilità (famiglie, scuole, associazioni);
- ✚ monitorare e proporre assistenza sulle problematiche familiari nella comunità;
- ✚ predisporre relazioni e progetti necessari per la erogazione dei servizi sociali alle diverse categorie di soggetti interessati;
- ✚ curare le relazioni con i servizi operanti nell'ambito sociale, Scuole, ASL, strutture socio-educative relative alle diverse categorie di utenza;
- ✚ sostenere e accompagnare le iniziative di tipo sociale proposte dalle associazioni di volontariato;
- ✚ elaborare risposte in termini di aiuto personale e sostegno sociale per i cittadini in difficoltà;
- ✚ attuare gli interventi di natura burocratica finalizzati a sostenere le persone in difficoltà nell'esercizio dei propri diritti;
- ✚ proporre interventi di sostegno e di attivazione delle risorse locali in situazioni di disagio con bambini ed adolescenti a rischio;
- ✚ intervenire nelle operazioni di affidi familiari ed etero-familiari di minori; intervenire per consulenza sociale in favore dell'Amministrazione Comunale a fronte di situazioni che

possono determinare decisioni di ricovero di minori o anziani in Comunità di accoglienza, case alloggio, case di riposo ecc.;

- ✚ dare consulenza specialistica in materia di adozioni nazionali ed internazionali;
- ✚ prendere in carico i minori sottoposti a provvedimenti Autorità Giudiziaria con rilascio di relazione così come richiesta dall'organo giudiziario competente;
- ✚ collaborare alla predisposizione di programmi e progetti per i quali richiedere l'accesso ai finanziamenti previsti dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria;
- ✚ collaborare all'accertamento delle condizioni economiche e reddituali dei cittadini richiedenti i Servizi;
- ✚ partecipare alle attività dell'equipe multidisciplinare;
- ✚ rilevare e monitorare la domanda sociale;
- ✚ svolgere attività di informazione;
- ✚ svolgere altre attività riconducibili alle competenze comunali e che riguardano le funzioni proprie di un servizio sociale comunale, ivi inclusa la gestione amministrativa dei servizi assegnati;
- ✚ svolgere ogni altra attività inerente la professione, demandata alla competenza dei Comuni e richiesta dall'Amministrazione Comunale

Articolo 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

1. Il professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
2. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.
3. L'incarico è nominale, affidato ai singoli professionisti, che non potranno delegare alcuna attività ad altri professionisti.
4. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dal Comune di Missanello.
5. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del professionista informazioni e strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.
6. Nell'espletamento dell'attività, il professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto, facendo uso appropriato della propria professionalità e della sua creatività. Egli agirà impiegando le proprie personali capacità e non potrà delegare l'esecuzione di quanto affidatogli, in tutto o in parte.
La prestazione avverrà presso il domicilio degli utenti, la sede del Tribunale dei Minorenni ed in genere presso le strutture territoriali ove si verifichi la necessità di accedere e presso la sede dell'Ente, qualora ritenuta utile per il prestatore di lavoro con doveroso uso di mezzi e supporti informatici propri.
7. Il Responsabile del Servizio interessato verifica periodicamente il lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati.
8. Nel caso in cui si accerti, tramite le verifiche periodiche sopra richiamate, che i risultati delle prestazioni siano del tutto non soddisfacenti o non conformi al presente disciplinare, il Responsabile del Servizio interessato potrà richiedere l'integrazione degli stessi entro il termine di giorni 20 (venti) o procedere alla definitiva risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolo 3 - Obblighi di riservatezza

1. Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.
3. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Comune di Missanello. Pertanto il professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Articolo 4 - Durata

1. Il presente contratto ha **durata annuale**, decorrente dalla sottoscrizione del presente contratto, **per 12 ore mensili** con la possibilità di proroga della durata del contratto al solo al fine di completare i progetti e per i ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. Non è ammesso il rinnovo.
2. **E' fatto salvo il diritto potestativo del Comune di poter recedere anticipatamente dal contratto, meglio esplicitato al successivo art. 7.**
3. Il professionista ha facoltà di erogare le ore di servizio in maniera flessibile secondo le effettive esigenze dell'ufficio, nel rispetto comunque, del monte orario massimo consentito nel periodo dell'incarico. In ogni caso, il presente contratto è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web istituzionale dell'ente.

Articolo 5 - Compenso

1. Il compenso determinato per lo svolgimento dell'incarico è stabilito in **€ 25,00** inclusi contributo previdenziale e IVA se dovuta come per legge;
2. Il compenso sarà liquidato mensilmente previa esibizione di idonea documentazione contabile, correlata di relazione delle attività svolte.
3. Tale compenso è da ritenersi onnicomprensivo e pertanto nessun'altra somma sarà erogata dall'Amministrazione alla Professionista in relazione all'esecuzione dell'incarico.

Articolo 6 - Responsabilità

Il professionista esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

Articolo 7 - Estinzione del vincolo

1. Il rapporto ha scadenza il _____ con la possibilità di proroga della durata del contratto al solo al fine di completare i progetti e per i ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. Non è ammesso il rinnovo.
2. Il Comune può recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora si verifichino impedimenti tali da non consentire o rendere non più necessario l'espletamento delle funzioni collegate alla professionalità richiesta dall'Ente rimborsando alla professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta ai sensi dell'art. 2237 del Codice. Il Professionista dichiara, che, in caso di recesso unilaterale, della PA non avrà nulla a pretendere dalla pubblica amministrazione
3. Il/La professionista può recedere per iscritto dal contratto per giusta causa, con preavviso di 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Al/La professionista spetterà esclusivamente il rimborso delle spese effettuate e il compenso maturato per il lavoro prestato ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile. Il recesso deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al committente.
4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verifichino:
 - gravi inadempienze contrattuali;
 - commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
 - danneggiamento o furto di beni;
 - inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 3,;
 - impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

- sopravvenuta incompatibilità.

Articolo 8 – Controversie e Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione del presente contratto il foro competente è il Tribunale di Lagonegro.

Articolo 9 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Articolo 10 – Spese di registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Missanello, Li_____

Il professionista _____

Il Responsabile del Servizio _____

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Articolo 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

Articolo 3 - Obblighi di riservatezza

Articolo 6 – Responsabilità

Articolo 7 - Estinzione del contratto

Articolo 8 – Penale

Articolo 9 – Controversie e Foro competente

Il professionista